
Ordinanza commissariale n. 1/A1700A/ A19000/846 in data

Oggetto: Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Belforte Monferrato, Bosco Marengo, Capriata d'Orba, Casaleggio Boiro, Cartosio, Cassinelle, Cremolino, Fresonara, Lerma, Melazzo, Molare, Morbello, Mornese, Ovada, Ponzzone, Predosa, Rocca Grimalda, Sezzadio, Silvano d'Orba, Strevi e di Tagliolo Monferrato in provincia di Alessandria. Approvazione dei criteri per l'erogazione dei contributi per il ristoro dei danni alle attività economiche e produttive (Allegato 1) .

Il Presidente della Giunta regionale

Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021

nel territorio dei comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato ricadenti nella provincia di Alessandria

(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 846 del 17 gennaio 2022)

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato in provincia di Alessandria";

visto l'articolo 25 del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice di Protezione Civile) il quale sancisce che per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante Ordinanze di Protezione Civile con cui si dispone, tra l'altro, nel limite delle risorse disponibili, in ordine all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità (comma 2 lettera c);

vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 846 del 17 gennaio 2022 recante "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzzone, di

Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato ricadenti nella provincia di Alessandria”;

visto l'articolo 1, dell'O.C.D.P.C. n. 846 del 17 gennaio 2022 il quale :

- al comma 1, nomina il Presidente della Regione Piemonte Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi in oggetto;
- al comma 2 dispone che per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1 il Commissario delegato si avvale, per gli adempimenti di propria competenza, delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali;
- al comma 3 dispone che nel limite delle risorse finanziarie il Commissario delegato predisponga un Piano contenente gli interventi appartenenti alle categorie individuate dall'art. 25 del D.Lgs. n° 1 del 2 gennaio 2018;

visto l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 846/22 il quale dispone che il Commissario delegato:

- al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c), del d.lgs n. 1/2018, definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie nel limite massimo di € 20.000,00 (comma 3);
- provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti (comma 4);

vista la nota n. 6579 del 15/02/2022 con cui è stata avviata la ricognizione dei danni ai privati e alle attività economiche e produttive con i moduli B1 e C1 predisposti dal Dipartimento di Protezione Civile di Roma;

vista l'Ordinanza Commissariale n. 1/A18.00A/846 del 4/3/2022 di approvazione del primo stralcio del Piano degli Interventi ;

vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2022 “Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio della Provincia di Alessandria” con la quale è stato previsto un ulteriore stanziamento a valere sul fondo per le emergenze nazionali per l'avvio, tra l'altro, degli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 25 del D.lgs n. 1/2018;

vista l'Ordinanza Commissariale n. 3/A18.00A/846 del 30/09/2022 di approvazione del Piano degli Interventi - Il stralcio;

preso atto che per l'attuazione del Piano degli interventi sono state stanziare, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021, risorse pari a € 1.900.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, integrate con successiva Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2022 per euro 8.596.400,00 per il completamento delle attività di cui alle lettere a) e b) e per l'avvio degli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo;

preso atto che è stata autorizzata l'apertura presso la Tesoreria provinciale della Banca d'Italia della contabilità speciale n. 6331;

preso atto che lo stato di emergenza, in vigore fino al 23.12.2022, è stato prorogato di ulteriori dodici mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2022;

DISPONE

Articolo 1

1. Si approva, in attuazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 846/2022 (art. 4 comma 4) e delle delibere del Consiglio dei Ministri in premessa richiamate, al fine di attuare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento calamitoso citato in premessa, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018:

- l'Allegato 1 denominato "Direttiva recante disposizioni per la determinazione e la concessione dei contributi alle attività economiche e produttive per i danni determinati da eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio regionale", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. I contributi alle imprese costituiscono Aiuti di Stato e sono concessi ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, prorogato fino al 31.12.2023 dal Reg. 972/2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; in particolare i contributi alle aziende agricole costituiscono Aiuti di Stato e sono concessi ai sensi dell'articolo 37 (Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo) del Regolamento (UE) 2472/2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

3. La Direzione regionale "Agricoltura e Cibo" e la Direzione regionale "Competitività del Sistema regionale", per quanto di rispettiva competenza, danno massima diffusione, anche tramite il sito istituzionale, alle disposizioni del presente provvedimento, nonché provvedono alla sua comunicazione alla Commissione europea, tramite piattaforma SANI 2, ai sensi dell'articolo 11 reg. 651/2014 e dell'articolo 11 reg. 2472/2022 ;

Articolo 2

1. La copertura finanziaria per gli interventi di cui alla lettera c), del comma 2, dell'art. 25 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, è assicurata dalle risorse del Fondo nazionale delle emergenze disponibili sulla contabilità speciale n° 6331 intestata al Commissario delegato, Presidente della Regione Piemonte.

Articolo 3

1. I contributi sono assegnati dai Comuni territorialmente competenti (comuni dove si sono verificati i danni), previa istruttoria delle domande di contributo presentate dalle attività economiche e produttive.
2. I contributi sono erogati alle imprese dai medesimi Comuni di cui al precedente capoverso, in un'unica soluzione, previa rendicontazione delle spese sostenute.

Articolo 4

1. I contributi sono trasferiti dalla contabilità speciale, intestata al Commissario delegato, ai Comuni interessati in 2 fasi: anticipo del 70% delle risorse spettanti e saldo, fino al restante 30%, a presentazione di tutta la rendicontazione amministrativa contabile prevista nell'Allegato 1 .
2. La somma corrispondente al restante 30% deve essere inizialmente iscritta in bilancio a carico del Comune, al fine di poter erogare il 100% del contributo alle imprese.

La presente Ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet della Regione Piemonte sulla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs 14 marzo 2013, n° 33.

Il Commissario delegato

Alberto Cirio

Firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 21 d. lgs. 82/2005